

DATA 08/04/2024

CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

A partire dalla **L. 179/2017**, il legislatore ha esteso la disciplina del **c.d. whistleblowing**, originariamente circoscritta al solo settore pubblico, anche al settore privato, introducendo all'interno del D. Lgs. 231/01 (Decreto) specifiche disposizioni che imponevano agli enti - che intendevano dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) - di prevedere all'interno di quest'ultimo:

1. uno o più **canali di segnalazione** idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
2. il **divieto** di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa e dolosa segnalazione;
3. l'adozione di **sanzioni disciplinari** nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Con il D. Lgs. 24/2023 (nel prosieguo, Decreto WB) il legislatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937, è nuovamente intervenuto sulla disciplina interna, allo scopo di incrementare ed incentivare ulteriormente l'emersione di comportamenti, atti o omissioni che costituiscano violazione di disposizioni normative nazionali o europee e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica ovvero dell'ente privato (art. 1, Decreto WB). Con tale intervento, il Legislatore (europeo prima, e nazionale poi) ha inteso avvicinare (quando non equiparare), nella sostanza, la disciplina e le tutele del settore pubblico e del settore privato, seppure con le dovute peculiarità e con il diverso perimetro fissato dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto WB.

Lo stesso articolo 3 del Decreto WB chiarisce poi:

- 1) al **comma 3**, che nel settore privato le disposizioni normative si applicano con riferimento a:
 - lavoratori subordinati/dipendenti;
 - lavoratori autonomi titolari di un rapporto di collaborazione con l'Ente;
 - lavoratori o collaboratori che forniscono beni e/o servizi, ovvero che realizzano opere, e svolgono la propria attività presso l'Ente;
 - liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;



Castello di Querceto

- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
 - azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente;
- 2) al **comma 4**, che la tutela dei sopra menzionati soggetti si applica, oltre che in costanza di rapporto, anche nel caso in cui la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia della violazione avvenga:
- prima dell'instaurazione del rapporto contrattuale di cui al comma 3 (se le informazioni sulla violazione siano state acquisite in fase di selezione ovvero in altre fasi precontrattuali);
 - durante il periodo di prova; o anche
 - successivamente alla conclusione del rapporto (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite quando lo stesso era ancora in corso);
- 3) al **comma 5**, che le tutele previste per la persona segnalante sono estese anche:
- ai facilitatori, ovvero le persone fisiche operanti nel medesimo contesto lavorativo in cui opera la persona segnalante e che assistano la stessa nel processo di segnalazione;
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo in cui opera la persona segnalante, che siano legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ai colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con la persona segnalante un rapporto abituale e corrente; nonché
 - agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, ovvero agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Al fine di adeguarsi alla nuova disciplina prevista dal Decreto WB, la **Castello di Querceto società agricola s.p.a.**, è quindi intervenuta sulle misure e procedure organizzative internamente già adottate con il MOGC in attuazione della L. 179/2017, predisponendo un apposito Sistema (cd. Sistema Whistleblowing), che costituisce parte integrante del MOGC e che si compone, in particolare:

1. di un apposito **Regolamento** (Regolamento Whistleblowing), che illustra i canali di segnalazione e i principi fissati dal Decreto WB, declinandoli ai fini della regolamentazione interna;
2. della **Procedura per la gestione delle Segnalazioni interne**;
3. del **Sistema disciplinare**, debitamente integrato in ragione delle previsioni del Decreto WB.



Castello di Querceto

Per una migliore fruibilità del suddetto Sistema e comprensione dei documenti che lo compongono (Regolamento, Procedura e Sistema Disciplinare), si riepilogano, all'interno della seguente **tabella**, le principali definizioni fornite dal Decreto WB, che sono state recepite al suo interno.

Destinatari del settore privato (art. 1, lett. q, Decreto WB)	Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione del settore pubblico, che: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (cd. settori sensibili, in particolare soggetti operanti nel settore finanziario); 3) hanno adottato o adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto e hanno superato la media di almeno 50 lavoratori subordinati; 4) hanno adottati o adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, anche se non raggiungono la media di 50 lavoratori subordinati.
Violazioni (art. 2, comma 1, lett. a, Decreto WB)	Comportamenti, atti o omissione che ledono l'integrità dell'ente e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;



Castello
di Querceto

	2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea; 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai settori (i) degli appalti pubblici, (ii) di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi (cfr. Allegato Direttiva UE 2019/1937); 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (cfr. art. 325 TFUE); 5) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, o finalizzata ad ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto e le finalità della normativa in materia di imposte sulle società (cfr. art. 26, par. 2, TFUE); 6) atti o finalità che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui a precedenti numeri 3), 4) e 5).
--	--



Castello di Querceto

Persona Segnalante (art. 2, comma 1, lett. g, Decreto WB)	La persona fisica che effettua la Segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalazione (art. 2, comma 1, lettere d ed e, Decreto WB)	Comunicazione, in forma scritta od orale, di informazioni sulle violazioni: può essere interna (se presentata attraverso il canale di segnalazione previsto dall'art. 4 del Decreto WB) o esterna (se presentata attraverso il canale di segnalazione previsto dall'art.7 del Decreto WB e predisposto da ANAC).
Persona Coinvolta (art. 2, comma 1, lett. l, Decreto WB)	Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione (o nella divulgazione pubblica) come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata (o divulgata pubblicamente).
Gestore delle Segnalazioni interne (art. 4, comma 2, Decreto WB)	Persona o ufficio interno (autonomo e dedicato), ovvero soggetto esterno (autonomo e con specifica professionalità), al quale è affidata la gestione del Canale di segnalazione interna. La Società ha individuato quale destinatario e Gestore della Segnalazione l'O.d.v.



Castello di Querceto

Canali per la Segnalazione interna (art. 4, Decreto WB)	Canali individuati dalla Società, ai sensi del – e in conformità al – art. 4 del Decreto WB, per la veicolazione delle Segnalazioni interne. Nello specifico, la Società ha individuato: a) per le segnalazioni scritte: il servizio postale (posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzate all’Odv con la dicitura riservata personale e con le modalità specificamente previste dal Regolamento e dalla Procedura); b) per le segnalazioni orali: linea telefonica dedicata e, su richiesta del Segnalante, incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni interne.
--	---

Per completezza espositiva, si evidenzia che il Decreto WB, oltre alle Segnalazioni interne, prevede e disciplina espressamente **ulteriori strumenti di emersione delle Violazioni** quali la Segnalazione esterna ad ANAC e/o la divulgazione pubblica, attuabili con un criterio di gradualità ed al verificarsi di determinate condizioni, per la illustrazione delle quali si rimanda al Regolamento WB (per quanto di competenza), nonché al disposto normativo e alle specifiche linee guide di ANAC (disponibili anche sull’intranet aziendale e/o sul sito internet della Società).

Rimangono sempre e in ogni caso fermi la possibilità o il dovere di denuncia, nei casi previsti.

SCOPO DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING

Con il Sistema Whistleblowing la Società intende fornire ai soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, lettere da c) a h) del Decreto WB che operano nel contesto lavorativo della stessa, e principalmente ai propri dipendenti e collaboratori, gli strumenti affinché siano in condizione di procedere in autonomia alla Segnalazione (in particolare interna ma, nei casi previsti dalla normativa, anche esterna o con lo strumento della divulgazione pubblica) di eventuali Violazioni o illeciti ai sensi del Decreto WB, nonché di eventuali violazioni del Codice Etico o del MOGC, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e in ragione delle funzioni svolte all’interno o a favore della Società.



Castello di Querceto

A tale scopo, la Società ha:

- adeguato i Canali di segnalazione interna previsti dal MOGC e nominato il Gestore delle Segnalazioni interne, con specifico incarico e autorizzazione al trattamento e alla conservazione dei dati in conformità alle previsioni del Decreto WB;
- predisposto il Regolamento WB, che fornisce le necessarie informazioni in merito alla disciplina whistleblowing (come aggiornata a seguito del Decreto WB) e descrive come la Società ha recepito e declinato le previsioni del Decreto WB;
- revisionato ed adeguato la Procedura per la Gestione delle Segnalazioni interne;
- aggiornato il Sistema disciplinare.

ATTUAZIONE DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING

La corretta ed efficace attuazione del Sistema Whistleblowing presuppone e richiede, in aggiunta alle attività sopra sintetizzate:

La corretta e completa comunicazione, informazione e diffusione dei contenuti del Decreto WB e della modalità con cui la Società vi ha dato attuazione;

La formazione dei soggetti operanti nel contesto lavorativo della Società (dipendenti, amministratori, collaboratori abituali) in merito al Regolamento e alla Procedure interni;

La specifica formazione del Gestore delle Segnalazioni in merito agli adempimenti e agli obblighi posti dal Decreto WB e dai documenti attuativi interni.

p. Castello di Querceto Società Agricola Spa

DATA 08/04/2024

CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. -
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Adottato dal Consiglio di Amministrazione della società **Castello di Querceto società agricola s.p.a.**, d'ora innanzi e in breve anche **"la Società"**, con propria sede sociale stabilita in Greve in Chianti, via Alessandro François n. 2 – 50022 – Loc. Dudda, in data 20/11/2023.

INDICE

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	p. 2
2. IL SISTEMA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DEL DECRETO WB	p. 2
2.1. LA PERSONA SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)	p. 2
2.2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONI E DENUNCE	p. 3
2.2.1. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI	p. 3
2.2.2. ESCLUSIONI	p. 4
2.3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	p. 5
2.3.1. SEGNALAZIONE – GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – CANALI DI SEGNALAZIONE	p. 6
2.3.2. SEGNALAZIONI INTERNE	p. 7
2.3.3. SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC	p. 8
2.4. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	p. 10
3. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI SOGGETTI ASSIMILATI	p. 11
3.1. AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE	p. 11
3.2. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE ED ESCLUSIONI	p. 11
3.3. LE MISURE DI PROTEZIONE	p. 12
4. SANZIONI	p. 16
5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE	p. 16

1. OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento descrive i contenuti e le modalità di recepimento della disciplina per la segnalazione dei comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, come recepita dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito "**Decreto WB**").

Le previsioni del presente regolamento costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "MOGC"), in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/01 (di seguito "Decreto").

2. IL SISTEMA PER LA SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI AI SENSI DEL "DECRETO WB"

La Società rientra tra i soggetti privati individuati al numero 3) dell'art. 2, comma 1, lett. q), con riferimento ai quali il Decreto WB prevede la possibilità di presentare segnalazioni con le seguenti modalità:

- 1) attraverso appositi "canali interni" istituiti dalla Società;
- 2) attraverso il "canale esterno" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC"): tale possibilità è comunque ammessa solo ove sia già stata esperita la segnalazione interna (cui il Decreto WB riconosce espressa preferenza) ovvero si verifichino altre particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, (par. 2.3.2);
- 3) attraverso la divulgazione pubblica: anche in tal caso è necessario che ricorrano particolari condizioni (riportate al par. 2.3.4).

Resta fermo il dovere della Persona Segnalante di effettuare una denuncia all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale impongono alla prima di rivolgersi a queste ultime (per esempio, nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato e la Persona Segnalante sia tenuta ad effettuare denuncia al riguardo).

2.1. LA PERSONA SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

La disciplina prevista dal Decreto WB si applica a tutti i soggetti che, a diverso titolo, conoscano il – o operino nel – contesto lavorativo della Società, e in particolare a:

- lavoratori subordinati/dipendenti della Società;
- lavoratori autonomi titolari di un rapporto di collaborazione con la Società;



Castello di Querceto

- lavoratori o collaboratori che forniscono beni e/o servizi, ovvero che realizzano opere, e svolgono la propria attività presso la Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società e/o a favore della stessa;
- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società;

La disciplina, e - in particolare - la tutela, prevista per i sopramenzionati soggetti che effettuino una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia nelle ipotesi e con le modalità previste dal Decreto WB (e illustrate nei successivi articoli), acquisendo la qualifica di Persona Segnalante, trova applicazione anche qualora al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia gli stessi:

- si trovino anche solo occasionalmente o temporaneamente in rapporti lavorativi o professionali con la Società, pur se privi della qualifica di dipendenti;
- siano in periodo di prova ovvero non abbiano ancora costituito un rapporto giuridico con la Società (ad esempio siano in fase di trattative precontrattuali o in fase di selezione per l'assunzione) ma siano venuti in contatto con la Società per la costituzione di un rapporto lavorativo o professionale e in tale contesto abbiano acquisito le informazioni oggetto di segnalazione, divulgazione o denuncia; nonché
- abbiano cessato il rapporto lavorativo o professionale con la Società, ma abbiano acquisito le informazioni oggetto di segnalazione, divulgazione o denuncia in costanza e in occasione di tale rapporto.

La Persona Segnalante (c.d. **“Whistleblower”**) coincide, dunque, con la persona fisica che effettua una Segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo proprio o della Società.

2.2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DIVULGAZIONI E DENUNCE

2.2.1. AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI

Oggetto di Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono essere le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, ed in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente (**“Violazioni”**).

In base al Decreto WB e ai fini dello stesso, le segnalazioni, divulgazioni/denunce possono avere ad oggetto:

- 1) Violazioni della normativa europea o della normativa nazionale di recepimento, e in particolare:



Castello di Querceto

- a) Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01);
- b) Illeciti derivanti da violazione delle norme dell'Unione europea (UE) o nazionali di recepimento, tra i quali in particolare quelli in materia di:
 - 1) appalti pubblici;
 - 2) servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
 - 3) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - 4) sicurezza dei trasporti;
 - 5) tutela dell'ambiente;
 - 6) salute pubblica, protezione dei consumatori;
 - 7) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'art. 325 TFUE (ad esempio: frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE);
- d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2 del TFUE): sono ricomprese le violazioni in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, imposta sulle società e altri meccanismi il cui fine è ottenere vantaggi fiscali che vanificano l'oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società);
- e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti (es: pratiche abusive);
- 2) Violazioni del MOGC, **non** riconducibili alle violazioni del diritto UE individuate al precedente punto 1).

Le informazioni oggetto di Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse ma che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritiene tuttavia potrebbero realizzarsi sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni (ad es., l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della Violazione).

Non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "*voci di corridoio*").

2.2.2.ESCLUSIONI

Restano fuori dall'ambito oggettivo del Decreto e dalla relativa disciplina le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero che attengono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società.

Tali eventuali segnalazioni, qualora pervenute, saranno trattate come segnalazioni ordinarie ai sensi del MOGC e/o dei regolamenti/della normativa interni, se ne ricorrano i relativi presupposti.

2.3. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.3.1. SEGNALAZIONE – IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – CANALI DI SEGNALAZIONE

Segnalazione

Per **Segnalazione** si intende la trasmissione, attraverso gli specifici canali predisposti e le modalità previste, di informazioni in merito a Violazioni di cui al precedente articolo 2.2.1.

Affinché la Segnalazione possa considerarsi effettuata ai sensi del Decreto WB, con le relative conseguenze e tutele, la stessa deve essere il più possibile circostanziata e contenere, in particolare:

- 1) I dati identificativi della Persona Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito per le interlocuzioni e i successivi aggiornamenti.

Le Segnalazioni anonime **non** si considerano, infatti, Segnalazioni ai sensi della disciplina *whistleblowing*, con la conseguenza che la Persona Segnalante non potrà godere delle tutele previste dal Decreto WB (salvo che sia successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni): tali segnalazioni saranno comunque trattate in conformità alla disciplina prevista per la gestione delle segnalazioni ai sensi del MOGC e/o della ulteriore regolamentazione interna, sempre che risultino puntuali, circostanziate e/o supportate da idonea documentazione;

- 2) Le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto o il comportamento oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti con specificazione dei dettagli relativi alle notizie circostanziali e le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti;
- 3) Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto (o i soggetti) cui attribuire i fatti o i comportamenti oggetto di Segnalazione;



Castello di Querceto

- 4) Nel caso di Segnalazione scritta mediante lo strumento della posta raccomandata, la chiara indicazione di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto WB mediante dichiarazione espressa e/o l'utilizzo della dicitura "Riservata al Gestore della Segnalazione" già sulla busta esterna di consegna.

È altresì utile la allegazione di eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza rispetto ai fatti o ai comportamenti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che possono fornire informazioni aggiuntive in merito ai fatti o comportamenti oggetto della Segnalazione o comunque coinvolte nei fatti oggetto di Segnalazione.

Gestore delle Segnalazioni

Per **Gestore delle Segnalazioni** si intende il soggetto al quale la Società ha affidato la gestione dei canali di segnalazione interni e che quindi è il destinatario della Segnalazione, il quale possiede i necessari requisiti di autonomia (intesa come imparzialità ed indipendenza) e professionalità ed è adeguatamente formato a tale scopo. Al gestore delle Segnalazioni spettano gli specifici compiti previsti dal Decreto WB, come specificati nei successivi articoli e declinati nella procedura operativa, relativi al: (i) riscontro dell'avvenuta ricezione della Segnalazione e (ii) alle interlocuzioni con la Persona Segnalante, ivi incluso il riscontro obbligatorio (decorsi tre mesi dalla ricezione della Segnalazione) e l'ulteriore riscontro finale circa l'esito della Segnalazione, qualora l'attività istruttoria si protragga oltre i tre mesi.

Il soggetto che la Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne, deputato anche alla relativa gestione del relativo Canale, è l'O.d.v, nella figura quindi del membro unico Dott. Gianluca De Simone.

Qualora una Segnalazione interna sia presentata o pervenga ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni interne individuato e nominato dalla Società, il soggetto ricevente è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto WB, a trasmetterla al Gestore delle segnalazioni interne entro 7 giorni dal ricevimento. In tale caso, se il soggetto ricevente abbia preso contezza della natura di segnalazione come Segnalazione whistleblowing solo a fronte dell'esame della stessa (in quanto non immediatamente percepibile o evidente in ragione della relativa intestazione), lo stesso è tenuto:

- a) a dare avviso alla Persona Segnalante dell'avvenuta trasmissione della Segnalazione al soggetto competente (i.e. Gestore delle Segnalazioni interne/O.d.v.) e gli è fatto espresso divieto di trattenere copia della Segnalazione e/o della documentazione allegata;
- b) mantenere la riservatezza prevista dal Decreto WB circa l'identità della Persona Segnalante, della persona Segnalata e/o delle altre Persone eventualmente coinvolte, nonché sull'oggetto e sul contenuto della Segnalazione, di cui sia venuto a conoscenza.



Castello di Querceto

Canali di segnalazione

Per Canali di segnalazione, ai sensi del Decreto, si intendono:

- i) Il canale di segnalazione interna, di cui al successivo articolo 2.3.2;
- ii) Il canale di segnalazione esterna, di cui al successivo articolo 2.3.3; e
- iii) La divulgazione pubblica, di cui al successivo articolo 2.4.

Rimangono fermi l'obbligo (per i soggetti tenuti a norma di legge) o la facoltà di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nei casi di relativa competenza.

2.3.2. SEGNALAZIONI INTERNE

In via prioritaria, e salvo che ricorrano le particolari e specifiche condizioni individuate dal Decreto WB e riportate nei successivi articoli), lo strumento individuato dal Legislatore per l'inoltro delle Segnalazioni è il canale interno, che deve essere predisposto a cura di ciascun ente.

Per gli enti dotati di modelli organizzativi ai sensi del Decreto, il Canale di segnalazione interna deve essere istituito in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del succitato Decreto e collocarsi all'interno del MOGC.

Conseguentemente, al fine di rispondere ai nuovi requisiti imposti dal Decreto WB, e in ossequio allo stesso, la Società ha pertanto adeguato il proprio MOGC (di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante), e sentite le rappresentanze ed organizzazioni sindacali, ha attivato il Canale di segnalazione interna attraverso i seguenti strumenti:

- 1) per le segnalazioni in forma scritta, l'utilizzo della posta tradizionale mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al destinatario e Gestore della Segnalazione (i.e. di norma l'O.d.v.), come qui di seguito indicato: **'Alla c.a. dell'Organismo di Castello di Querceto società agricola s.p.a. c/o lo studio dell'OdV, Dott. Gianluca De Simone, in Viale della Repubblica 36, 59100 Prato (PO)'**, e portante la dicitura **"Riservata al Gestore della segnalazione"**, senza alcuna specificazione del mittente sulla busta esterna di trasmissione. In tale caso, all'interno della busta di trasmissione, dovranno essere inserite due ulteriori e diverse buste chiuse al cui interno saranno inclusi, rispettivamente e separatamente: nella prima busta, **la Segnalazione** (contenente tutti gli elementi di cui al precedente art. 2.3.1 e specificati al paragrafo (i) della Procedura per la Gestione delle Segnalazioni interne) e gli eventuali documenti allegati a supporto; nella seconda, **i dati identificativi della Persona Segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica/rapporto con la Società) unitamente ad un recapito (preferibilmente indirizzo PEC personale, in subordine: indirizzo e-mail e recapito telefonico personale – NON aziendale – indirizzo di residenza per comunicazioni con posta raccomandata) e ad un documento di identità della stessa;



Castello di Querceto

- 2) per le segnalazioni in forma orale, attraverso linea telefonica dedicata e affidata al Gestore delle segnalazioni (i.e. di norma l'O.d.v.) **al numero 337/1071063** dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, ad esclusione delle festività. In tale caso, la Persona Segnalante dovrà avere cura, in sede di effettuazione della Segnalazione/durante la Segnalazione, di esplicitare il proprio consenso alla registrazione e alla conservazione della Segnalazione su idoneo supporto informatico, nel rispetto dei vincoli di riservatezza disciplinati dal Decreto WB e dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni interne.

È sempre altresì possibile, per la Persona Segnalante, richiedere un incontro diretto con il soggetto individuato dalla Società quale destinatario e Gestore delle Segnalazioni interne (i.e. l'O.d.v.), che dovrà essere obbligatoriamente fissato entro 10 giorni, fatti salvi i casi di maggiore urgenza specificamente indicati dalla Persona Segnalante. In tale ipotesi, potrà essere chiesto alla Persona Segnalante il consenso espresso alla registrazione della Segnalazione, anche ai fini della conservazione della stessa su idonei supporti informatici; in assenza del consenso alla registrazione o in caso di impossibilità a procedere con la stessa, dell'incontro e della Segnalazione effettuata in tale sede sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dalla Persona Segnalante oltre che dal Gestore della Segnalazione.

Tutti gli strumenti del Canale di segnalazione interna garantiscono, in conformità al disposto del Decreto WB, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della/e Persona/e Coinvolta/e ovvero comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della documentazione eventualmente allegata.

Si ricorda che il soggetto individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne, e nominato Gestore delle Segnalazioni interne ai sensi del Decreto WB, è l'O.d.v., organismo interno che risponde ai necessari requisiti di autonomia e professionalità.

Il Gestore delle Segnalazioni interne è espressamente autorizzato al trattamento delle informazioni e dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003.

La gestione delle Segnalazioni interne avviene nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dal Decreto WB ai sensi della apposita procedura operativa interna ("Procedura per la gestione delle Segnalazioni interne in materia di Whistleblowing"), che costituisce parte integrante del Sistema WB – e, quindi, del MOGC della Società – e alla quale si fa espresso rinvio, nonché del Regolamento di funzionamento dell'O.d.v., per gli aspetti meramente operativi non strettamente connessi alla disciplina whistleblowing o rilevanti ai fini della stessa.

Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni versi in una ipotesi di **conflitto di interessi**, in quanto persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, è possibile per la Persona Segnalante procedere direttamente con una Segnalazione esterna di cui al successivo paragrafo 2.3.2.

Le modalità di gestione delle Segnalazioni interne (ricezione, vaglio preliminare di procedibilità e di ammissibilità, istruttoria, accertamento e riscontro) sono specificamente disciplinate all'interno della **“Procedura operativa per la Gestione delle Segnalazioni interne”** (adottata congiuntamente al presente Regolamento e pubblicata nell'intranet e sul sito web aziendale, oltre ad essere affissa nella bacheca aziendale della sede legale), che costituisce parte integrante del MOGC e alla quale si fa espresso rinvio per gli aspetti relativi alla gestione delle Segnalazioni interne.

2.3.3. SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC

Oltre al Canale di segnalazione interno, il Decreto WB disciplina due ulteriori modalità di segnalazione, ovvero sia il **c.d. Canale esterno**, costituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anti corruzione – ANAC (oggetto del presente paragrafo) e la divulgazione pubblica (oggetto invece del successivo paragrafo 2.4), il cui utilizzo è tuttavia vincolato alla sussistenza delle precise condizioni indicate dal Legislatore.

In particolare, l'accesso al *“canale esterno”* istituito da ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni, che devono ricorrere avendo riferimento al momento della presentazione della Segnalazione:

- 1) il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo presso la Società o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto WB con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni interne (che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e degli altri soggetti tutelati);
- 2) la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Destinatario della Segnalazione/O.d.v. (i.e. mancanza di riscontri nei termini fissati dal Decreto WB);
- 3) la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed allegate ovvero di informazioni effettivamente acquisibili (e, quindi, non sulla base di semplici illazioni), che se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es: timore di un accordo tra il Gestore della segnalazione interna e Persona Coinvolta nei fatti oggetto di Segnalazione, ipotesi di conflitto di interessi, precedenti aziendali);
- 4) la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (i.e. ipotesi in cui la Violazione richieda un intervento urgente da parte di una autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività, quali ad esempio: la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente).



Castello di Querceto

Le Segnalazioni “esterne” inviate direttamente all’ANAC (attraverso il c.d. “canale esterno”, che prevede l’utilizzo di una apposita piattaforma informatica, per le segnalazioni scritte, e una linea telefonica dedicata con operatore, per la segnalazioni orali) vengono da quest’ultima gestite nel rispetto dell’obbligo di riservatezza (garantito anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia) dell’identità della Persona Segnalante, della/e Persona/e Coinvolta/e ovvero della/e persona/e menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell’ANAC sono disciplinate dall’apposito Regolamento e dalle Linee Guida adottate dalla medesima Autorità, che sono disponibili sul sito internet della stessa al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing> oltre che pubblicate sull’intranet aziendale e sul sito internet aziendale (<https://www.castellodiquerceto.it/sostenibilita/#etica>), cui si fa pertanto rinvio (v., in particolare, la Seconda Parte del provvedimento, par. 1).

Si precisa in ogni caso anche in questa sede che, per essere considerate ammissibili, le Segnalazioni effettuate nei confronti dell’ANAC devono contenere:

- a) la denominazione e i recapiti della Persona Segnalante;
- b) l’esplicazione dei fatti oggetto di Segnalazione e l’indicazione dell’Ente o Amministrazione in cui gli stessi sono avvenuti;
- c) l’indicazione dell’Ente o Amministrazione nel cui contesto lavorativo operi la Persona Segnalante e il profilo professionale da quest’ultima rivestito;
- d) una succinta descrizione delle modalità con cui la Persona Segnalante è venuta a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione.

La Segnalazione è altresì considerata inammissibile in caso di:

- i) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatti riconducibili ad una Violazione;
- ii) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità o manifesta incompetenza della stessa sulle questioni oggetto di Segnalazione;
- iii) accertato contenuto generico della Segnalazione, tale da non consentire la ricostruzione e/o la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della Segnalazione;
- iv) produzione di sola documentazione, in assenza di una Segnalazione;
- v) mancanza dei dati essenziali di cui alle precedenti lettere da a) a d);

vi) sussistenza di violazioni di lieve entità.

In ogni caso, così come previsto per le Segnalazioni interne, anche ANAC è soggetta a specifici doveri di attivazione e di riscontro ai sensi del Decreto WB: alla Persona Segnalante dovrà infatti essere dato avviso del ricevimento della Segnalazione esterna **entro 7 giorni** dalla data di ricevimento della stessa, e dovrà altresì essere dato seguito alla Segnalazione ricevuta, anche attraverso una attività istruttoria, dando poi riscontro alla Persona Segnalante entro tre (ovvero sei, se ricorrono giustificate e motivate ragioni). Nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto informazioni o fatti che esulano dalle competenze dell'ANAC, è previsto che la stessa provveda a darne comunicazione all'autorità competente con contestuale o comunque tempestiva informativa alla Persona Segnalante.

2.4. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle Violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (web o altre media, inclusi in social network).

Si tratta di uno strumento previsto dal legislatore quale *extrema ratio*, da utilizzare solo in casi specifici e tassativamente previsti dal Decreto WB.

Infatti, in caso di divulgazione pubblica, la protezione per la Persona Segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta esclusivamente se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) La Persona Segnalante ha già utilizzato il Canale interno ed Esterno, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto WB, ma a tale/i Segnalazione/i effettuata/e non è stato dato debito riscontro, nemmeno in merito alle misure adottate o previste in merito alla stessa, nei termini previsti dal Decreto WB;
- 2) La Persona Segnalante ha fondati motivi per ritenere che una Segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione o che alla stessa possa non essere dato efficace seguito (rischio di collusione o di distruzione delle prove in situazioni di particolare negligenza o dolo);
- 3) La Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (situazione di emergenza o rischio di un danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, e tale da richiedere che la Violazione venga tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne la commissione, se ancora non sia stata commessa, ovvero gli effetti).

Alla divulgazione pubblica (specialmente se effettuata attraverso il web o i social network) può conseguire lo svelamento dell'identità del divulgatore: in tali casi non si pone il problema e non si applica la disciplina relativa alla tutela della riservatezza ma, in presenza delle condizioni previste dal Decreto WB per

procedere legittimamente con la divulgazione pubblica, allo stesso potranno comunque riconosciute tutte le altre tutele previste dal Decreto WB per la Persona Segnalante.

In caso di divulgazione pubblica a mezzo del servizio stampa, si applicano le norme sul segreto professionale con riferimento alla fonte della notizia.

Nel caso in cui alla divulgazione non consegue lo svelamento dell'identità del divulgatore, le informazioni divulgate verranno trattate da ANAC alla stregua di una Segnalazione anonima, con conseguente registrazione o documentazione della stessa ai fini della relativa conservazione, così da garantire al divulgatore, in ipotesi di successivo disvelamento dell'identità dello stesso, di beneficiare delle tutele riconosciute alla Persona Segnalante.

3. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI SOGGETTI ASSIMILATI

Il Decreto WB prevede un sistema di specifiche e importanti tutele per la Persona Segnalante (Whistleblower), che si estendono anche a soggetti diversi dalla stessa che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare e qualificato rapporto che li lega alla Persona Segnalante.

3.1. AMBITO SOGGETTIVO DI PROTEZIONE

Le misure di protezione si applicano anzitutto alla **Persona Segnalante**, che deve rientrare tra i soggetti espressamente individuati dall'art. 3 del Decreto WB e richiamati all'articolo 2.1 del presente Regolamento.

Oltre alla Persona Segnalante, le misure di protezione possono trovare applicazione, nei casi e nei limiti previsti dal Decreto WB, anche ai seguenti soggetti (identificati dall'art. 3, comma 5, del Decreto WB):

- 1) il **"facilitatore"**, ovvero la persona fisica che eventualmente assiste la Persona Segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo di quest'ultima, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- 2) le persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante (o del divulgatore o del denunciante) e che sono **legate ad essa** da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- 3) i **colleghi di lavoro** della Persona Segnalante (ovvero del divulgatore o denunciante), che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- 4) gli **enti di proprietà** – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi – della Persona Segnalante (o del divulgatore o del denunciante);
- 5) gli **enti** presso i quali la Persona Segnalante (ovvero il divulgatore o il denunciante) **lavora**;



Castello di Querceto

- 6) gli enti che operano nel **medesimo contesto lavorativo** della Persona Segnalante (ovvero del divulgatore o denunciante).

3.2. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE ED ESCLUSIONI

Le misure di protezione previste dal Decreto WB, di cui al successivo articolo 3.3, si applicano a condizione che:

- a) al momento di effettuazione della Segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia, la Persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto WB (**c.d. buona fede**);
- b) la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto delle previsioni** e con le modalità previste dal Decreto WB.

Le misure di protezione **non** sono al contrario garantite, anzi sono espressamente escluse, quando sia accertata la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per i medesimi titoli, nei casi di dolo o colpa grave.

All'accertamento della responsabilità penale o civile in capo alla Persona Segnalante consegue l'irrogazione di una specifica sanzione disciplinare da parte della Società, in conformità alle previsioni del Sistema disciplinare.

3.3. LE MISURE DI PROTEZIONE

Il sistema di protezione approntato dal legislatore e previsto dal Decreto WB si compone delle seguenti misure e tutele:

(i) La tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del cd. facilitatore, del Segnalato, della/e Persona/e Coinvolta/e e delle persone menzionate nella Segnalazione.

La **prima tutela** concerne l'obbligo di garantire la riservatezza sulla identità del Segnalante e su ogni altra informazione dalla quale la stessa possa essere direttamente o indirettamente desunta.

A tale obbligo sono espressamente tenuti il Gestore delle Segnalazioni interne, l'ANAC e le autorità amministrative o giudiziarie cui ANAC eventualmente trasmetterà per competenza le Segnalazioni esterne ricevute. Al medesimo obbligo è altresì tenuto il soggetto che erroneamente abbia ricevuto una Segnalazione interna, se prima di comprendere di trovarsi di fronte ad una Segnalazione ai fini della disciplina whistleblowing abbia acquisito o avuto accesso a tale informazione.

L'identità delle Persona Segnalante è inoltre espressamente tutelata:



Castello di Querceto

- nel procedimento **penale**, ove è coperta del segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- nel procedimento dinanzi alla **Corte dei conti**, ove non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nel procedimento **disciplinare**, ove non può essere mai rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia possibile sulla base di elementi diversi rispetto alla Segnalazione (anche se accertati in ragione o a fronte della stessa) e in ogni caso senza il consenso espresso della Persona Segnalante;
- nel procedimento **amministrativo**, in quanto la Segnalazione è sottratta all'accesso amministrativo di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e dall'accesso civico di cui all'art. 5 e ss. D. Lgs. 33/2013.

Il Decreto WB prevede **due sole ipotesi** in cui può essere rivelata l'identità della Persona Segnalante, ed entrambe richiedono comunque un consenso espresso della stessa, rilasciato a fronte di debita informativa per iscritto delle ragioni che rendono necessaria tale rivelazione. Tali ipotesi ricorrono specificamente quando:

- a seguito della Segnalazione interna, e sulla base unicamente della stessa, debba essere dato corso ad un procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- a seguito della Segnalazione (interna o esterna), vengano instaurati procedimenti innanzi alle autorità competenti, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della/e Persona/e Coinvolta/e.

La riservatezza è altresì prevista e deve essere pertanto garantita, tanto dalla Società quanto da ANAC e dalle eventuali altre autorità amministrative da quest'ultima coinvolte, anche con riferimento all'identità della/e Persona/e Segnalata/e e/o delle Persone Coinvolte ovvero comunque menzionate all'interno della Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione stessa e con le medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante.

(ii) La tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata.

Il Decreto WB prevede, a tutela della Persona Segnalante, il divieto di ogni forma di **ritorsione**, definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono **nulli** e i comportamenti contrari a tale divieto sono sanzionati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Decreto WB identifica quali comportamenti o atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o altre misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione nell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove esistesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- qualsiasi danno, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possa comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni "*solo tentate o minacciate*". Al riguardo, si considera **tentata** la ritorsione non andata a buon fine (ad esempio, il licenziamento inefficace per un mero vizio



Castello di Querceto

di forma) e **minacciata** la ritorsione costituita dalla prospettazione di una ritorsione (ad esempio, la prospettazione di un licenziamento o trasferimento durante un colloquio con il datore di lavoro, ovvero la riunione in cui in presenza di più persone si discute del licenziamento di una dei soggetti tutelati).

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, in conseguenza di una Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, ne dà comunicazione all'ANAC (soggetto competente ai sensi del Decreto WB), la quale provvederà ad accertare il nesso di causalità tra la Segnalazione e la ritorsione e ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'autore della ritorsione; mentre le misure di tutela nei confronti della Persona Segnalante o del soggetto che ha subito la ritorsione rimane competenza dell'autorità giudiziaria, che provvederà a dichiarare la nullità degli atti ritorsivi e a disporre la cessazione dei relativi effetti o dei comportamenti ritorsivi, nonché l'eventuale risarcimento del danno subito.

In caso di contestazione di atti o comportamenti ritorsivi da parte della Persona Segnalante, tanto nel procedimento davanti ad ANAC quanto nelle altre diverse sedi adite, si presume che gli atti o i comportamenti contestati siano stati posti in essere in ragione della Segnalazione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'autore dell'atto o del comportamento, il quale dovrà dimostrare le diverse ed estranee ragioni alla base dello stesso.

(iii) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Ai sensi del Decreto WB, **non** è perseguibile la Persona Segnalante che attraverso una Segnalazione o una divulgazione pubblica abbia diffuso informazioni che potrebbero esporlo a responsabilità per i seguenti illeciti penali, civili o amministrativi:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La **scriminante** prevista dal Decreto WB opera, tuttavia, solo nei casi in cui ricorrano le due seguenti condizioni:



Castello di Querceto

- 1) al momento della rivelazione o diffusione, la Persona Segnalante dichiara che sussistano fondati motivi per ritenere che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la Violazione: **non** sono coperte le rivelazioni fondate su semplici illazioni o gossip, ovvero effettuate per fini vendicativi, opportunistici o scandalistici;
- 2) la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto WB (i.e. fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero tra le Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto WB medesimo; utilizzo dei canali di segnalazione predisposti, nell'ordine e alle condizioni normativamente previste).

L'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, **non** opera altresì con riferimento a condotte che non siano strettamente legate alla Segnalazione o divulgazione, ovvero che non siano strettamente necessarie alla rivelazione della Violazione, o che configurino un illecito (in quanto le informazioni rivelate sono state illecitamente acquisite, ad esempio mediante accesso abusivo ad un sistema informatico).

(iv) Le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il Decreto WB prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno alle Persone Segnalandi.

Tali enti, individuati ed inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale (al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea e sui diritti della/e Persona/e Coinvolta/e.

(v) Il divieto di rinunce e transazioni.

L'art. 22 del Decreto WB prevede espressamente che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto medesimo non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del codice civile (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

4. SANZIONI

Ai sensi del Decreto WB (art. 21), la mancata ottemperanza al Decreto WB ovvero la violazione delle norme e delle tutele ivi previste, comporta l'irrogazione di specifiche **sanzioni amministrative e pecuniarie** da parte di ANAC.

In particolare, il Decreto WB prevede specifiche sanzioni:

1. **nei confronti della Società**, per la mancata predisposizione del Canale di segnalazione interna o per l'attivazione di un canale non conforme ai requisiti previsti, ovvero per l'omessa predisposizione delle procedure per la gestione delle Segnalazioni interne ovvero per l'adozione di procedure non conformi alle previsioni del Decreto WB;
2. **nei confronti del Gestore della Segnalazione**, per l'omesso svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle Segnalazioni in violazione degli obblighi espressamente posti dalla disciplina normativa a suo carico;
3. **nei confronti delle persone fisiche** che ostacolano (o tentano di ostacolare) una Segnalazione, ovvero che si rendano autrici di atti o comportamenti ritorsivi;
4. **nei confronti della Persona Segnalante** che sia stata condannata per i reati di diffamazione o calunnia ovvero riconosciuta civilmente responsabile per le medesime condotte in caso di dolo o colpa grave;
5. **nei confronti di chiunque** per la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il compito di procedere all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni spetta all'ANAC ed è regolato all'interno del Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24" di cui alla Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023.

In aggiunta alle specifiche sanzioni introdotte dalla normativa in materia di whistleblowing, e per le ipotesi ivi previste, la Società prevede altresì l'irrogazione di **sanzioni anche disciplinari** ai sensi del proprio Sistema Disciplinare, al quale si fa espresso rinvio.

5. DISTRIBUZIONE E DIVULGAZIONE

Il presente Regolamento, formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in prima emissione il 20/11/2023, è fisicamente esposto, in maniera facilmente visibile, nei locali della Società e precisamente nella bacheca affissa presso l'ingresso dell'ufficio amministrazione, nonché disponibile e consultabile attraverso il portale intranet della Società, disponibile da qualsiasi postazione di lavoro collegata al sistema informatico della stessa.

Il Regolamento è **altresì pubblicato sul sito internet della Società**, in apposita sezione facilmente visibile e accessibile.

La Società promuove ed attua apposite iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale e dei collaboratori (quali ad esempio comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter e portale intranet) per



Castello
di Querceto

divulgare la conoscenza della disciplina in materia di whistleblowing e degli strumenti attraverso i quali la Società vi ha dato concreta attuazione.

p. Castello di Querceto Società Agricola Spa



Castello
di Querceto

CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

La presente procedura contiene la **disciplina** per la gestione delle **Segnalazioni interne** in materia di whistleblowing per la **Castello di Querceto società agricola s.p.a.** (di seguito, "*la Società*"), fornendo specifiche indicazioni in merito a:

1. Oggetto, contenuti e forme delle Segnalazioni interne;
2. Destinatari e canali da utilizzare per la trasmissione delle Segnalazioni interne;
3. Modalità di gestione delle Segnalazioni interne;
4. Tutele approntate dalla Società per garantire la riservatezza della Persona Segnalante, nonché le forme di tutela che il nostro ordinamento riconosce a quest'ultimo e che vengono applicate dalla Società;
5. Tutele per la Persona/e Coinvolta/e e responsabilità della Persona Segnalante; e
6. Archiviazione e conservazione della documentazione
7. Sanzioni per le violazioni in materia di tutela della Persona Segnalante

1. Oggetto, contenuti e forme delle Segnalazioni interne

Come più ampiamente illustrato nel **Regolamento Whistleblowing**, che insieme alla presente Procedura compone il **Sistema Whistleblowing** e al quale si fa espresso rinvio, le Segnalazioni interne devono avere ad oggetto:

(a) le eventuali Violazioni ai sensi del Decreto WB , ovvero (b) altre condotte che violano le previsioni contenute nel Codice Etico o nel MOGC della Società, o ancora condotte volte ad occultare Violazioni o i comportamenti non conformi al Codice etico e/o al MOGC, di cui la Persona Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della *Società* o comunque relativi ad essa e conosciuti in ragione ovvero in occasione di un rapporto qualificato con la stessa (di natura lavorativa o professionale, anche se non remunerato, ovvero non ancora instaurato formalmente oppure cessato) come meglio specificato all'art. 2.1 del Regolamento Whistleblowing.

All'interno della Segnalazione, la Persona Segnalante deve fornire anche le informazioni sulle Violazioni o sui fatti segnalati, ovvero gli elementi di cui dispone (inclusi i fondati sospetti riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, si ha ragione di ritenere potrebbero essere commesse), che possano risultare

utili al Gestore delle Segnalazioni interne per procedere alle necessarie verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza della Violazione e/o dei fatti o comportamenti segnalati.

Nello specifico, la **Segnalazione interna deve contenere le seguenti informazioni:**

- **descrizione** della Violazione e/o della condotta illecita, ovvero del comportamento non conforme al MOGC;
- **identità** del soggetto che effettua la Segnalazione (i.e. Persona Segnalante), con indicazione della relativa qualifica/funzione/ruolo svolto: infatti, presupposto per il riconoscimento e l'effettività delle tutele previste dalla disciplina in materia di whistleblowing è che il Gestore delle Segnalazioni interne sia in grado di sapere nei confronti di quale soggetto tali tutele devono operare. Le eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima, che tuttavia risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, consentendo di identificare il soggetto cui tale fatto è attribuito, potranno essere prese in considerazione ma saranno gestite come segnalazioni ordinarie e non come Segnalazioni whistleblowing ai sensi della relativa disciplina, fermo restando quanto previsto dal Decreto WB per l'ipotesi di successiva identificazione;
- **chiara e completa descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione interna o dei fondati sospetti di fatti e/o comportamenti;
- qualora conosciute, le **circostanze di tempo e di luogo** in cui i fatti sono stati commessi o potrebbero essere commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati o che ne sia comunque a conoscenza (cd. **"Persona Coinvolta"**);
- eventuali **ulteriori soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali **ulteriori documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti o dei sospetti segnalati;
- ogni **ulteriore informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti/comportamenti o dei sospetti segnalati.

In considerazione di quanto sopra, non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o "voci di corridoio", ovvero che non consentono di essere in alcun modo circostanziate.

Parimenti non sono prese in considerazione, in quanto escluse dall'ambito di applicazione oggettivo della disciplina whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale

della Persona Segnalante (cfr. art. 1, comma 2, lett. a, del Decreto WB e art. 2.2.2 del Regolamento Whistleblowing).

2. Gestore delle Segnalazioni interne e modalità di segnalazione (c.d. canale interno)

Il soggetto che la Società ha individuato, e conseguentemente formalmente nominato, quale Gestore delle Segnalazioni interne in materia di *whistleblowing* è l'**Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**. Tale soggetto attualmente istituito in forma monocratica opera alla acquisizione delle Segnalazioni e alle interlocuzioni con la Persona Segnalante.

Le Segnalazioni all'O.d.V. possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali alternativi, che la Società ha attivato previa consultazione delle rappresentanze e/o organizzazioni sindacali:

A) per iscritto mediante utilizzo di:

posta ordinaria o con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'attenzione dell'O.d.V., come qui di seguito indicato: ***'alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Castello di Querceto società agricola s.p.a. c/o lo studio del membro unico O.d.V., Dott. Gianluca De Simone, in Viale della Repubblica 36, 59100 Prato (PO)'***, con la dicitura ***"riservata al Gestore delle Segnalazioni interne"*** e senza indicazione del mittente nella busta di trasmissione.

All'interno della busta di trasmissione dovranno poi essere inserite **due** ulteriori buste chiuse, rispettivamente contenenti: **la prima**, la Segnalazione contenente tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo (vd, sub 1) e la relativa documentazione allegata e/o a supporto; **la seconda** i dati identificativi della Persona Segnalante (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica/rapporto con la Società) ed un recapito da utilizzare per le successive interlocuzioni e riscontri (preferibilmente indirizzo PEC personale, in subordine: indirizzo e-mail e recapito telefonico personale – o comunque NON aziendale – indirizzo di residenza per comunicazioni con posta raccomandata);

B) in forma orale mediante:

- 1) **utilizzo della linea telefonica dedicata** e affidata al Gestore delle segnalazioni (O.d.V.), al numero **337/1071063** dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 con esclusione delle festività: in tale caso, la Persona Segnalante dovrà avere cura, in sede di effettuazione della Segnalazione/durante la Segnalazione, di esplicitare il proprio consenso alla registrazione e alla conservazione della Segnalazione su idoneo supporto informatico, nel rispetto dei vincoli di riservatezza disciplinati dal Decreto WB e dal Regolamento Whistleblowing. L'utilizzo della linea telefonica dedicata è consentito solo ai componenti dell'O.d.v., anche disgiuntamente. Nell'ipotesi di mancata risposta immediata, è facoltà del Segnalante lasciare un messaggio nella segreteria telefonica, con i contenuti previsti per una corretta segnalazione come



Castello di Querceto

indicato al paragrafo '(i) Oggetto, contenuti e forma della Segnalazione interna'. In questo caso il Gestore della segnalazione provvederà a ricontattare il segnalante entro i termini previsti dalla norma.

- 2) richiesta di un **incontro diretto**: tale richiesta potrà pervenire all' O.d.V. con una delle precedenti modalità, ovvero con altra e diversa modalità ritenuta utile, purché documentabile e rispettosa della tutela della riservatezza. L'O.d.v. provvederà a riscontrare la richiesta utilizzando il recapito fornito in sede di richiesta e fissando l'incontro entro 10 giorni (fatti salvi i casi di maggior urgenza eventualmente e specificamente rappresentati in sede di richiesta).

Tutti i canali di segnalazione predisposti garantiscono che l'identità della Persona Segnalante e quella della/e Persona/e Coinvolta/e (o comunque menzionata/e) rimangano riservate, così come pure il contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione (cfr. successivo par. iv).

Qualora la Segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni interne (i.e.: l'O.d.v.), la stessa deve essere tempestivamente trasmessa (non oltre 7 giorni dal suo ricevimento) a quest'ultimo. Come specificato anche nel Regolamento *whistleblowing*, nel caso in cui soggetto ricevente abbia preso contezza della natura della segnalazione come **Segnalazione whistleblowing** solo a fronte dell'esame della stessa (in quanto non immediatamente percepibile o evidente in ragione della relativa intestazione), lo stesso è altresì tenuto:

- 1) a **dare avviso** alla Persona Segnalante dell'avvenuta trasmissione della Segnalazione al soggetto competente (i.e. Gestore delle Segnalazioni interne/O.d.v.), con espresso divieto di trattenere copia della Segnalazione e/o della documentazione allegata;
- 2) **mantenere la riservatezza** prevista dal Decreto WB circa l'identità della Persona Segnalante, della persona Segnalata e/o delle altre Persone eventualmente coinvolte, nonché sull'oggetto e sul contenuto della Segnalazione, di cui sia venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Gestore delle Segnalazioni interne versi in una ipotesi di conflitto di interessi, in quanto Persona Coinvolta o interessata dalla Segnalazione, è possibile per la Persona Segnalante procedere direttamente con una Segnalazione esterna di cui al successivo paragrafo. Qualora al Gestore delle Segnalazioni interne pervenga comunque una Segnalazione che evidenzia un conflitto di interesse con uno dei suoi componenti, quest'ultimo sarà comunque escluso da ogni attività di gestione della Segnalazione e dall'accesso alla relativa documentazione: la Segnalazione potrà essere in tale caso gestita, dal/dai componente/i non interessati con il supporto delle funzioni aziendali interne e/o di consulenti esterni, in conformità al successivo paragrafo.

3) Gestione della Segnalazione interna

Ricezione della Segnalazione interna

a. Segnalazione in forma scritta

Le segnalazioni inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al Gestore delle Segnalazioni interne (O.d.v.) presso la sede del Membro unico dell'Organismo di Vigilanza, saranno gestite entro i termini previsti, come specificato nei successivi paragrafi.

Nel caso in cui pervengano segnalazioni scritte presso la sede legale della Società, le stesse saranno inoltrate **entro 7 giorni** al Gestore delle Segnalazioni.

b. Segnalazione in forma orale

Le Segnalazioni in forma orale pervenute mediante il numero telefonico dedicato sono prese in carico dal Gestore delle Segnalazioni interne (O.d.v) che, attraverso uno dei suoi componenti (secondo il regolamento di funzionamento definito dall'O.d.v stesso), vengono recepite e gestite.

Il gestore delle segnalazioni garantisce la **reperibilità** nelle fasce orarie indicate al paragrafo **‘(2) Gestore delle Segnalazioni interne e modalità di segnalazione (canale interno)’**. La reperibilità è garantita dal Gestore in maniera congiunta dai componenti (che si alternano e/o che si sostituiscono), con una organizzazione autonoma nel rispetto dei principi e delle garanzie fissate.

Qualora la Persona Segnalante abbia omissso di prestare il dovuto consenso alla conservazione della Segnalazione su supporto informatico, il Gestore delle Segnalazioni interne provvederà a richiederlo utilizzando il recapito fornito dalla Persona Segnalante; in mancanza di consenso, provvederà a redigere un resoconto dettagliato delle Segnalazione da sottoporre alla Persona Segnalante per la controfirma, previa verifica ed eventuale rettifica.

Le Segnalazioni in forma orale acquisite in sede di incontro diretto richiesto dalla Persona Segnalante sono **registrate**, previo consenso di quest'ultima, attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Qualora non sia possibile procedere alla registrazione (per mancanza di idonei strumenti o per mancanza del consenso della Persona Segnalante), il Gestore della Segnalazione provvederà alla redazione di un apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti (ivi inclusa, ovviamente, la Persona Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica).

Le Segnalazioni in forma orale in sede di incontro diretto sono acquisite fuori dai locali aziendali e presso la sede del Gestore delle segnalazioni.

In ogni caso, al momento della ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni interne provvede alla relativa Protocollazione riservata, in autonomo registro allo scopo predisposto; qualora una segnalazione pervenga ad un soggetto diverso con modalità non conformi a quelle previste (ad esempio, mediante invio all'indirizzo del Protocollo, e pertanto risulti protocollata al protocollo generale), il Gestore delle Segnalazioni

interne provvederà comunque a registrare la stessa all'interno dell'apposito database informatico ai sensi del successivo paragrafo.

Saranno oggetto di protocollazione/registrazione e conservazione, con le medesime modalità sopra previste (in quanto compatibili), anche le eventuali segnalazioni pervenute in **forma anonima** e la relativa documentazione, così da consentire, in conformità a quanto prevede il Decreto WB, l'applicazione delle tutele previste laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e si accerti che abbia subito ritorsioni.

Le Segnalazioni pervenute senza indicazione del recapito per le interlocuzioni prescritte dal Decreto WB, non potranno essere considerate segnalazioni ai fini della disciplina whistleblowing (non consentendo gli adempimenti fissati e la gestione prevista dal legislatore) e potranno essere eventualmente trattate come segnalazioni ordinarie ai sensi della regolamentazione interna.

Conferma della ricezione della Segnalazione

In tutti i casi, salvo che riceva la Segnalazione interna oralmente in sede di specifico incontro, il Gestore delle Segnalazioni interne conferma alla Persona Segnalante, al recapito dallo stesso fornito, l'avvenuta ricezione della Segnalazione **entro sette (7)** giorni dalla data in cui la stessa è pervenuta.

Tale primo riscontro non implica alcuna valutazione sui contenuti o nel merito della Segnalazione, avendo quale unico scopo quello di confermare l'avvenuta corretta ricezione e presa in carico.

Valutazione di procedibilità

Preliminarmente all'esame del contenuto e del merito della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni interne verifica la procedibilità della Segnalazione alla luce dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto WB per la effettuazione della Segnalazione interna, ovvero:

- **la legittimazione (attiva)** ad effettuare la Segnalazione (i.e. che il soggetto rientri tra quelli che possono presentare una Segnalazione ai sensi del Decreto WB, come illustrati all'art. 2.1 del Regolamento *whistleblowing*);
- **l'oggetto** della Segnalazione, che deve rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto WB, come illustrati all'art. 2.2.1 del Regolamento *whistleblowing*.

Nel caso in cui l'oggetto della Segnalazione non rientri tra quelli previsti dal Decreto WB, la Segnalazione può essere eventualmente trattata e gestita come segnalazione ordinaria ai sensi della regolamentazione interna, previa informazione in merito al soggetto che ha effettuato la Segnalazione.

Valutazione di ammissibilità

Una volta verificato che la Segnalazione risponde ai requisiti soggettivi e oggettivi fissati dal Decreto WB, il Gestore delle Segnalazioni interne ne valuta l'ammissibilità come Segnalazione whistleblowing ai sensi della relativa disciplina e del sistema whistleblowing implementato dalla Società, ivi inclusa la presente procedura. A tal fine, pertanto, nella Segnalazione dovranno risultare chiaramente quantomeno:

1. le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione (descrizione dettagliata dei fatti e delle modalità con cui la Persona Segnalante ne sia venuta a conoscenza);
2. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato (Persona Coinvolta).

Nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile o inammissibile in ragione di quanto sopra, la stessa potrà essere archiviata mantenendo traccia delle motivazioni a supporto di tale determinazione, che possono consistere, a titolo esemplificativo:

- mancanza degli elementi essenziali della Segnalazione, come individuati dal Decreto WB e dal Sistema whistleblowing interno (in particolare, dal Regolamento whistleblowing e dalla presente Procedura);
- manifesta infondatezza o insussistenza degli elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate nel Decreto WB;
- esposizione di fatti generici, il cui contenuto non consente di comprenderne la portata o l'attribuzione;
- produzione di sola documentazione senza che la Segnalazione vera e propria di specifiche Violazioni.

Durante la verifica preliminare di ammissibilità, il Gestore delle Segnalazioni interne provvede altresì, qualora necessario od opportuno a individuare il componente al quale affidare il coordinamento della gestione della segnalazione e le interlocuzioni intermedie con la Persona Segnalante, nonché a richiedere a quest'ultima eventuali ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti in merito alla Segnalazione e ai fini della eventuale successiva istruttoria.

Istruttoria

Qualora la Segnalazione superi il vaglio di procedibilità ed ammissibilità ai sensi dei precedenti paragrafi, il Gestore delle Segnalazioni interne procede tempestivamente ad esaminare il contenuto della Segnalazione e la documentazione alla stessa eventualmente allegata o successivamente richiesta ed effettua una valutazione circa la pertinenza, la completezza e la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione interna, nel rispetto dei principi di imparzialità, competenza, diligenza e riservatezza: a tale scopo, lo stesso può sempre interloquire con la Persona Segnalante e richiedere gli approfondimenti le integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, in sede di istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni interne richiede alla Persona Segnalante di indicare espressamente se esistono nel caso specifico soggetti ai quali il Decreto WB riconosce tutela rispetto ad eventuali ritorsioni (i.e. facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate alla Persona Segnalante da un rapporto qualificato o enti operanti nel medesimo contesto lavorativo della Società di cui la Persona Segnalante sia proprietaria o lavori, come indicati anche all'art. 3.1, numeri da 1 a 6, del Regolamento Whistleblowing).

Al medesimo fine, il Gestore delle Segnalazioni interne può richiedere **l'audizione personale della Persona Segnalante** e/o di eventuali altri soggetti che, sulla base della Segnalazione interna, possono riferire sui fatti segnalati. Di tali audizioni, come di tutte le attività di gestione della Segnalazione interna, è tenuta debita traccia, conservata in forma telematica e/o cartacea (in tale caso, all'interno di un armadio dotato di chiave), comunque non accessibile a terzi, salvo che siano espressamente e debitamente autorizzati.

Parimenti, il Gestore delle Segnalazioni interne può sentire (ovvero deve sentire, in caso di richiesta della stessa) la/e Persona/e Coinvolta/e, eventualmente anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Per la gestione della fase istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni interne può sempre avvalersi delle funzioni aziendali interne, altri organi (es. Collegio sindacale) e/o di consulenti esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche richieste (in tale ultimo caso, a valere sul budget assegnato), ferma restando la garanzia a tutela della riservatezza e con le dovute autorizzazioni e cautela anche ai fini della normativa sulla privacy: in particolare, il Gestore delle Segnalazioni interne avrà cura di oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della Persona Segnalante e/o di ogni altra Persona Coinvolta e dovrà estendere gli obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto WB, dal Regolamento Whistleblowing e dalla presente Procedura (e le relative sanzioni) anche ai soggetti interni o esterni coinvolti (in tale ipotesi, dovranno essere predisposte ed inserire apposite clausole contrattuali nei documenti di incarico).

Il Gestore delle Segnalazioni interne assicura in prima persona che siano effettuate tutte le opportune verifiche, direttamente o a mezzo dei soggetti incaricati a supporto e che tutte le attività di verifica si svolgono nel rispetto delle specifiche norme di settore che regolano i rapporti di lavoro (in particolare lo Statuto dei Lavoratori – D. Lgs. 300/1970 – e la normativa in materia di privacy – GDPR, D. lgs. 196/2003 e D. lgs. 276/2003 – per quanto concerne i controlli a distanza, divieto di acquisizione e trattamento di informazioni non rilevanti ai fini della valutazione sulle attitudini professionali del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata)

Tutte le fasi dell'istruttoria, e in generale dell'attività di accertamento, devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo.

Riscontri interlocutori e/o a conclusione della fase istruttoria



Castello di Querceto

All'esito delle verifiche di competenza, il Gestore delle Segnalazioni interne, se dalle stesse è emersa l'infondatezza della Segnalazione interna ovvero l'insufficienza degli elementi riscontrati per poter procedere dando seguito alla Segnalazione, ne dispone **l'archiviazione** con apposito e motivato provvedimento.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore delle Segnalazioni interne procede all'archiviazione a seguito di istruttoria nei casi di:

1. mancanza di Violazioni, con riferimento alle norme nazionali o comunitarie, ovvero con riferimento al Codice Etico e/o al MOGC
2. infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto o di riscontri idonei a giustificare verifiche e/o accertamenti;
3. contenuto della Segnalazione insufficiente a consentire la ricostruzione della Violazione e/o la comprensione dei fatti e/o corredato da documentazione non appropriata o inconferente finalità palesemente emulativa o pretestuosa o diffamatoria;
4. mancanza degli elementi essenziali della Segnalazione (cfr. precedente par. i).

Qualora, invece, la Segnalazione interna risulti **non manifestamente infondata** ovvero emerga la fondatezza della Segnalazione e la necessità di procedere per adottare provvedimenti atti a reprimere le Violazioni e/o a prevenirne altre, il Gestore delle Segnalazioni provvede senza ritardo a rivolgersi immediatamente agli organi/preposti interni e/o agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per i provvedimenti necessari ad accertare le responsabilità e/o a svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e/o provvedimenti adottati dalla Società ed oggetto di Segnalazione.

In tale caso, nei confronti del presunto autore del fatto o del comportamento oggetto della Segnalazione, la Società avvierà il procedimento disciplinare in conformità a quanto previsto dal Sistema disciplinare.

A tale scopo, il Gestore delle Segnalazioni interne che sia chiamato a intervenire nel procedimento in qualità di O.d.v. ai sensi del richiamato Sistema disciplinare, valuta preliminarmente se la contestazione disciplinare sia fondata unicamente sulla Segnalazione ovvero se siano emersi dall'istruttoria elementi ulteriori e distinti dalla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa: nel primo caso, prima di procedere con la trasmissione ai soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dovrà accertare la sussistenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora sussista il consenso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità ovvero la contestazione dell'addebito si fondi su accertamenti ulteriori e distinti dalla Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni interne/l'O.d.v. provvede a trasmettere un resoconto della propria istruttoria e le proprie conclusioni al soggetto competente per l'irrogazione delle sanzioni, che dovranno essere eque e proporzionate rispetto ai fatti

accertati, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dal MOGC e dal Sistema disciplinare.

Nella ipotesi in cui la Segnalazione interna risulti fondata, è altresì sempre fatta salva la facoltà o il dovere (nei casi previsti dalla legge) di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

In tutti i casi, all'esito della propria istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni interne fornisce un riscontro finale alla Persona Segnalante, dando conto degli esiti dell'attività svolta a fronte della Segnalazione, nonché delle eventuali misure (previste, adottate o da adottare) per dare seguito alla stessa e delle motivazioni sottostanti.

Qualora l'istruttoria **non** venga ultimata, e conseguentemente il relativo esito **non** venga comunicato alla Persona Segnalante **entro 3 (tre) mesi dalla conferma di ricezione della Segnalazione** (o, in mancanza di tale conferma, entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni per fornire tale conferma), alla stessa dovrà comunque essere fornito entro il medesimo termine un riscontro di natura interlocutoria sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, ovvero sulle attività svolte fino a quel momento e su quelle che si intende svolgere, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'esito finale della istruttoria una volta che la stessa sia conclusa.

4) Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza della Persona Segnalante

Con la ricezione delle Segnalazioni interne si determina l'acquisizione dei dati personali (che possono avere natura comune, natura particolare o giudiziaria) relativi a tutte le persone fisiche identificate o identificabili a vario titolo coinvolti nei fatti segnalati (cd. interessati) il cui trattamento risulta necessario per dare attuazione agli obblighi previsti dal Decreto WB e realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni interne in conformità al medesimo decreto.

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in occasione del ricevimento e ai fini della gestione delle Segnalazioni interne è la Società, che vi provvede nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Dlgs. 196/2003 e s.m.i e del D. Lgs. 51/2018.

In qualità di titolare del trattamento, la Società ha provveduto, in particolare:

1. ad effettuare una **apposita valutazione dei rischi sulla protezione dei dati** ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto WB e degli artt. 35 3 36 del GDPR ed ha conseguentemente individuato ed adottato le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici connessi al trattamento (cfr. al riguardo anche il successivo paragrafo (vd., infra 6);
2. ad **autorizzare** espressamente e specificamente al relativo **trattamento** le persone fisiche (es., componenti dell'O.d.v.) cui è affidata la gestione del Canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni interne (es, il Gestore delle Segnalazioni interne): a tali soggetti è altresì raccomandato il tracciamento

delle attività svolte ai fini della gestione delle Segnalazioni, ad esclusione tuttavia delle informazioni che possano ricondurre alla identità della Persona Segnalante o degli altri soggetti tutelati dal Decreto WB;

3. a predisporre idonea **informativa** sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito web della Società (al seguente link <https://www.castellodiquerceto.it/sostenibilita/#etica>);
4. a prevede **specifiche ipotesi di limitazione dei diritti** (di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità ed opposizione) dei soggetti cd. *interessati*, qualora dall'esercizio di tale diritto possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della Persona Segnalante.

In qualità di titolare del trattamento, la Società è altresì tenuta all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

In via generale, come disposto dal Decreto WB, i dati personali che manifestamente **non** risultano utili per il trattamento e la gestione della specifica Segnalazione non sono raccolti ovvero, nel caso siano accidentalmente raccolti, vengono immediatamente **cancellati**.

Con specifico riferimento all'identità della Persona Segnalante e a qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi direttamente o indirettamente (cd. "*Dati Riservati*") è fatto espressamente **obbligo** al Gestore delle Segnalazioni interne e a tutti i soggetti che vengano in qualsiasi modo a conoscenza di tale informazione di garantirne la riservatezza, salvo consenso espresso della Persona Segnalante.

L'identità della Persona Segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione della Segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa (con le modalità descritte ai precedenti paragrafi), ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rivelata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). In tali casi, in sede di trasmissione della Segnalazione alle autorità esterne competenti, deve essere comunque data evidenza che si tratta di una Segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, così come prevede la normativa vigente

L'identità della Persona Segnalante può essere altresì essere rivelata ai soggetti responsabili dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in caso di procedimento disciplinare nei confronti della/e Persona/e Coinvolta/e, nonché a quest'ultima/e, solo nei casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare alla/e Persona/e Coinvolta/e risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa della/e Persona/e Coinvolta/e, sempre che comunque la Persona Segnalante acconsenta espressamente alla rivelazione della propria identità: in assenza di tale consenso, la Segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare e pertanto lo stesso potrà

avviarsi o proseguire solo se possa fondarsi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione (cfr. precedente par. 3);

In tutti i casi in cui i Dati Riservati vengano rivelati in conformità alla legge e alla presente Procedura, deve essere comunque dato specifico avviso alla Persona Segnalante, mediante apposita comunicazione scritta, delle ragioni per cui gli stessi sono stati rivelati.

La tutela della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante è propedeutica e funzionale al divieto di ritorsioni nei confronti della stessa: non è infatti consentita, né tollerata dalla disciplina normativa e del suo recepimento interno alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro (es. azioni disciplinari ingiustificate, demansionamento o cambio di mansioni, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La Persona Segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione. Valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, può segnalare l'ipotesi di discriminazione ad ANAC, ai sensi dell'art. 19 del Decreto WB e dell'art. 3.3, (ii), del **Regolamento Whistleblowing**.

5) Tutele per la/e Persona/e Coinvolta/e e responsabilità della Persona Segnalante

Il Gestore delle Segnalazioni interne e tutte le persone eventualmente o accidentalmente coinvolte nella acquisizione o nella gestione della Segnalazione interna tutelano, fino alla conclusione dell'istruttoria e dei procedimenti eventualmente avviati in regione della medesima Segnalazione, anche l'identità della/e Persona/e Coinvolta/e, nonché degli altri soggetti eventualmente menzionati, con le medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante.

Saranno passibili di **sanzioni**, in conformità al Sistema disciplinare, i soggetti che – comunque interessati dal procedimento – non rispettano le prescrizioni di riservatezza fornite, anche nei confronti della/e Persona/e Coinvolta/e ovvero menzionate nella Segnalazione interna.

L'ordinamento, e del pari il Sistema Whistleblowing, non tutela la Persona Segnalante in caso di Segnalazione calunniosa o diffamatoria, o comunque in caso di Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si riveli infondata.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo alla Persona Segnalante in tutti i casi in cui non rispetti quanto previsto dalla legge e/o dal Sistema Whistleblowing e ferme restando le ipotesi di limitazione

della responsabilità per le ipotesi di rivelazione o diffusioni di informazioni coperta da segreto nei casi e con i limiti di cui all'art. 20 del Decreto WB.

6) Archiviazione e conservazione della documentazione

La archiviazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione e la relativa conservazione avviene con modalità telematica, attraverso un apposito sistema informatico/database, nel quale il Gestore delle Segnalazioni interne provvede a registrare i vari passaggi relativi alla gestione e le relative date (data ricezione, dati della Persona Segnalante, data del riscontro di ricezione, date delle interlocuzioni intermedie, data di riscontro conclusivo e relativi esiti) avendo cura di indicare i riferimenti documentali connessi a ciascuna fase del processo, separatamente conservati in apposita cartella digitalizzata, per l'eventuale consultazione.

Il **sistema informatico** (database e cartelle di archiviazione), è **predisposto dall'Odv** (in qualità di Gestore della segnalazione) ed è esterno alla società, è protetto e le credenziali di accesso sono predisposte e conosciute unicamente dal Gestore delle Segnalazioni interne.

Le Segnalazioni interne (così come le informazioni ed i dati ivi contenuti) **non** possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e sono quindi conservate per il tempo necessario al relativo trattamento o comunque, nei casi in cui sia ritenuto necessario e/o opportuno, **non oltre 5 anni** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Al fine di rispettare il limite massimo previsto dal Decreto WB, il Gestore delle Segnalazioni interne provvede a scadenzare l'obbligo di cancellazione nel momento in cui provvede ad inviare alla Persona Segnalante il riscontro conclusivo circa l'attività di gestione della Segnalazione, eventualmente impostando apposito alert nel sistema informatico.

La archiviazione e conservazione dei dati è predisposta e mantenuta in modo da consentire la agevole e sicura trasmissione degli stessi in ipotesi di avvicendamenti nel ruolo di Gestore delle Segnalazioni interne: a tale scopo, l'incarico conferito prevede espressamente le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni presenti in archivio in ipotesi di successione nel suddetto ruolo, nonché delle relative credenziali d'accesso, con contestuale obbligo di cancellazione dagli archivi informatici del Gestore delle Segnalazioni interne uscente.

7) Sanzioni (rinvio)

In conformità con quanto previsto dall'art. 21 del Decreto WB, sono espressamente vietate e sanzionate le seguenti condotte riferibili al Gestore delle Segnalazioni interne:

1. Ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;



Castello di Querceto

2. Violazione dell'obbligo di riservatezza, come sopra declinato;
3. Mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni interne ai sensi della presente procedura;

Le tipologie di sanzioni applicabili e il procedimento sanzionatorio sono dettagliati all'interno del **Sistema Disciplinare**, che costituisce parte integrante del Sistema Whistleblowing – e, più in generale, dal MOGC – e al quale si fa pertanto espresso rinvio.

p. Castello di Querceto Società Agricola Spa